



DOTTORE COMMERCIALISTA

Studio Mocarrelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.47

News per i Clienti dello studio

Del 01 dicembre 2020

Ai gentili clienti
Loro sedi

Operativo l'esonero contributivo alternativo alla CIG COVID-19

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **con il messaggio 13.11.2020 n. 4254**, l'INPS è intervenuto in merito all'**esonero contributivo** ex art. 3 del DL 104/2020, recentemente autorizzato dalla Commissione europea **ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato**. Tale agevolazione **consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a favore dei datori di lavoro **per una durata massima di 4 mesi e fruibile entro fine anno**, a condizione che **i medesimi abbiano già beneficiato nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di CIG** con causale emergenziale COVID-19 previsti dal DL 18/2020 **e che non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale** di cui all'art. 1 del medesimo DL 104/2020. Operativamente, **i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'INPS**, tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi - Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104", **un'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione "2Q"**. In particolare, **con tale istanza si autocertificano**: i) **le ore di integrazione salariale** fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020; ii) la **retribuzione globale** che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate; iii) la **contribuzione piena a carico del datore** di lavoro calcolata sulla predetta retribuzione globale; iv) **l'importo dell'esonero**.

1



DOTTORE COMMERCIALISTA

www.studiomocarrelli.it
info@studiomocarrelli.it

Premessa

In seguito **all'autorizzazione della Commissione Europea** avvenuta con decisione C(2020)7926 final del 10.11.2020, richiesta dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, **è divenuto operativo l'esonero contributivo** ex art. 3 del DL 104/2020 (c.d. decreto "Agosto").

Osserva

In merito a tale esonero, peraltro ripreso dall'art. 12 co. 14 del DL 137/2020 (c.d. decreto "Ristori"), è intervenuto **l'INPS con il messaggio 13.11.2020 n. 4254**, fornendo le indicazioni operative:

- per la **richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione** e;
- per la **corretta esposizione dei dati** relativi all'esonero nel flusso UniEmens.

Disciplina dell'agevolazione

Il beneficio in questione consiste in **un esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a favore dei datori di lavoro **per una durata massima di 4 mesi e fruibile entro il 31.12.2020**, a condizione che i medesimi **abbiano già beneficiato nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di CIG con causale emergenziale COVID-19** previsti dal DL 18/2020 e che non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all'art. 1 del medesimo DL 104/2020.

Osserva

Inoltre, qualora il datore di lavoro decida di **accedere all'esonero in trattazione**, per la durata del periodo agevolato, **non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale** collegati all'emergenza da COVID-19, **salvo il caso in cui tali trattamenti riguardino una diversa unità produttiva.**

Attribuzione del codice di autorizzazione

I datori di lavoro interessati **dovranno inoltrare all'INPS**, tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi - Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104", **un'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione "2Q"**, che assume il nuovo significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020".

In particolare, **con tale istanza si autocertificano:**

- le **ore di integrazione salariale fruita dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020** riguardanti la medesima matricola;
- la **retribuzione globale** che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la **contribuzione piena a carico del datore di lavoro** calcolata sulla predetta retribuzione globale;
- **l'importo dell'esonero.**

Sul punto, l'INPS precisa che **la richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione "2Q"** deve essere **inoltrata prima della trasmissione della denuncia** contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero medesimo.

Una volta ricevuta la richiesta ed effettuata la prevista verifica, **la competente sede INPS attribuirà il predetto codice di autorizzazione** alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, **dandone comunicazione al datore di lavoro** attraverso il Cassetto previdenziale.

Misura dell'esonero

Per quanto concerne il **calcolo dell'importo dell'esonero**, l'INPS precisa che:

- ➔ l'esonero **è pari al doppio delle ore di integrazione salariale** già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, **con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL**;
- ➔ e la **retribuzione persa nei predetti mesi di maggio e giugno 2020** - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero - **deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive**.

Inoltre, si precisa che, ai fini della determinazione della misura, **occorre tenere conto dell'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta** e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

In ogni caso, l'effettivo ammontare dell'esonero **non potrà superare la contribuzione datoriale** dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di 4 mesi, fermo restando che l'esonero potrà essere fruito anche per l'intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, **ove sussista la capienza**.

Gestione dell'agevolazione

Per quanto riguarda invece **la gestione dell'agevolazione, le aziende interessate, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti, dovranno valorizzare all'interno di "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito", nell'elemento "CausaleACredito" il nuovo codice causale "L903" avente il significato di "Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104", mentre **nell'elemento "ImportoACredito" indicheranno il relativo importo**.**

Per recuperare lo sgravio spettante, i datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività **dovranno**, infine, **avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive** (UniEmens/vig).

Analoga procedura **dovrà essere attivata anche dai datori di lavoro nelle ipotesi in cui intendano recuperare l'esonero spettante** nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente **ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti